

DELIBERAZIONE 25 AGOSTO 2016
474/2016/R/COM

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS E IDRICO, IN
RELAZIONE AL TERREMOTO DEL 24 AGOSTO 2016

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 25 agosto 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che istituisce l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che trasferisce i poteri di regolazione tariffaria e di qualità del servizio all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, recante "dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l'Aquila il giorno 24 agosto 2016" (di seguito: dPCM 24 agosto 2016);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2001, n. 229/01 e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/com 185/09);
- il Testo integrato morosità gas (TIMG), approvato con deliberazione 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2012, 235/2012/R/com (di seguito: deliberazione 235/2012/R/com);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 314/2012/R/com (di seguito: deliberazione 314/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 367/2014/R/gas);
- la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- il Testo integrato morosità elettrica (TIMOE), approvato con deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- l’Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/eel;
- l’Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel;
- l’Allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/idr;

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, l’Autorità stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe; e che, ai sensi dell’articolo 2, comma 19, della medesima legge, l’Autorità fa altresì riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, gli obiettivi generali di carattere sociale rientrano tra le finalità dell’azione amministrativa dell’Autorità in materia tariffaria;
- il decreto legge 201/11, trasferendo all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previsti dal decreto legge 70/11 per l’Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009, l’Autorità con deliberazione ARG/com 185/09 ha disposto agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite da tali eventi;
- in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, l’Autorità con le deliberazioni 235/2012/R/com, 314/2012/R/com e 6/2013/R/com ha sospeso i termini di pagamento e ha disposto agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti in relazione alle forniture per i servizi idrico, elettrico e gas;
- con dPCM 24 agosto 2016 è stato dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila il giorno 24 agosto 2016;
- sono pervenute all’Autorità segnalazioni, da parte di alcuni soggetti ed operatori interessati agli eventi sismici che hanno in autonomia proceduto a sospendere la fatturazione relative alle forniture dell’energia elettrica;
- in relazione alle esperienze acquisite nell’ambito di precedenti eventi calamitosi, si è evidenziato come, relativamente all’erogazione dei servizi pubblici, l’ordinata definizione e gestione di disposizioni straordinarie a favore delle popolazioni colpite è favorita dalla tempestiva sospensione dei processi connessi alla fatturazione dei servizi medesimi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- nelle more dell'emanazione di eventuali provvedimenti normativi recanti misure straordinarie a sostegno delle popolazioni interessate dai richiamati eventi sismici, adottare un primo provvedimento d'urgenza a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;
- in relazione a quanto sopra, sospendere i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate e del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone), emesse o da emettere a partire dal 24 agosto 2016 per le utenze situate in Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al precedente alinea, come identificati da successivi provvedimenti delle autorità competenti (di seguito: soggetti colpiti dagli eventi sismici);
- prevedere che il presente provvedimento produca i suoi effetti a partire dalla data di adozione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti per l'identificazione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dai richiamati eventi sismici;
- rimandare a successivo provvedimento, da emanarsi in seguito all'emanazione da parte delle autorità competenti di eventuali disposizioni straordinarie:
 - l'eventuale revisione di quanto disposto con il presente provvedimento;
 - l'eventuale introduzione in materia di rateizzazione dei pagamenti;
 - l'eventuale introduzione di agevolazioni di natura tariffaria;
- fare salve le iniziative volontarie, in linea con quanto disposto dal presente provvedimento, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 da parte di soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati

DELIBERA

1. di sospendere i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate e del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone), emesse o da emettere a partire dal 24 agosto 2016, per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati da successivi provvedimenti delle autorità competenti;
2. di prevedere che quanto disposto dal precedente punto 1 produca effetti dalla data di emanazione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti per l'identificazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e dei provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dai medesimi eventi sismici;
3. rimandare a successivo provvedimento, da emanarsi in seguito all'emanazione, da parte delle autorità competenti, delle disposizioni straordinarie sopra richiamate:

- l'eventuale revisione di quanto disposto con il presente provvedimento;
 - l'eventuale introduzione in materia di rateizzazione dei pagamenti;
 - l'eventuale introduzione di agevolazioni di natura tariffaria;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 agosto 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni